



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Prot.ab/ 45/2020/ingve-U

Venezia, 08/01/2020

Alla Prefettura di Venezia	VENEZIA
Al Provveditorato Interregionale per le OO.PP, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia	VENEZIA
Alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio del Veneto Orientale	VENEZIA
Alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio per il Patrimonio Storico e Artistico e Demoetnoantropologico di Venezia e Laguna	VENEZIA
Alla Direzione Provinciale del Lavoro di Venezia	VENEZIA
Al Consiglio Regionale del Veneto	VENEZIA
Alla Giunta Regionale del Veneto	VENEZIA
All'Ufficio del Genio Civile Regionale	VENEZIA
Alla Città Metropolitana di Venezia	VENEZIA
Ai Comuni della Provincia di Venezia	VENEZIA
Alla Questura di Venezia	VENEZIA
Al Comando Provinciale dei Carabinieri di Venezia	VENEZIA
Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia	VENEZIA
All'Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Venezia	VENEZIA
Alle ASL della Provincia di Venezia	LORO SEDI
Ai Consorzi di bonifica della Provincia di Venezia	LORO SEDI
Alla Camera Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Venezia e Rovigo	VENEZIA
All'Associazione Costruttori Edili ed Affini Provincia di Venezia	VENEZIA
All'Associazione degli Industriali della Provincia di Venezia	VENEZIA
All'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale	VENEZIA
All'Università Ca' Foscari	VENEZIA
Allo IUAV Università degli Studi di Venezia	VENEZIA
Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri	ROMA
Alla Federazione Ordini degli Ingegneri del Veneto	VENEZIA
Agli Ordini degli Ingegneri d'Italia	LORO SEDI
Agli Ordini e Collegi professionali della Provincia di Venezia	VENEZIA

OGGETTO: Valutazione di compatibilità idraulica: competenza degli Ingegneri.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, 21 novembre 2018 n.6593 ha fissato importanti punti fermi in materia di competenze professionali sulle opere idrauliche, riconoscendo l'esclusiva privativa professionale degli Ingegneri al riguardo.



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Come già esposto con Circolare n. 03-2019, reperibile anche sul sito istituzionale dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia, all'indirizzo <http://www.ordineingegneri.ve.it/circolari/circolariA.php?anno=2019>), la pronuncia citata è degna di rilievo perché si caratterizza per un particolare e approfondito studio della disciplina di riferimento e del riparto di competenze professionali proprie degli Ingegneri.

Sull'argomento il Consiglio di Stato, esaminata la disciplina contenuta nel DPR 5 giugno 2001, n.328 in tema di riparto delle competenze professionali, ha concluso affermando come la progettazione delle opere viarie, idrauliche e igieniche, che non siano strettamente connesse con i singoli fabbricati, sia di pertinenza degli Ingegneri, in base all'interpretazione letterale, sistematica e teleologica degli artt. 51, 52 e 54 del RD n.2537/1925.

Sempre in tema di riparto delle competenze, risulta importante approfondire anche la tematica afferente la redazione degli elaborati e delle progettazioni afferenti la valutazione di compatibilità idraulica.

Attualmente la valutazione di compatibilità idraulica risulta disciplinata, a livello regionale, dalla D.G.R. n. 2948 del 06 ottobre 2009, dopo un percorso che ha registrato numerosi interventi (D.G.R. n. 3637 del 13 dicembre 2002 in attuazione della L. 267/1998 nonché delle N.T.A. dei Piani per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.); D.G.R. n. 1322 del 10 maggio 2006; sentenza del TAR Veneto n. 1500/07; D.G.R. n. 1841 del 19 giugno 2007; sentenza del TAR Veneto n. n. 938/08 e, infine, sentenza del Consiglio di Stato n. 304 del 3 aprile 2009), con definitiva declaratoria della competenza, in tema di redazione degli elaborati e delle progettazioni afferenti la valutazione di compatibilità idraulica, della figura professionale dell'ingegnere o del geologo, con laurea di 2° livello, con profilo di studi e comprovata esperienza nel settore dell'idrologia e dell'idraulica.

*** **

Alla luce di quanto sopra in tema di redazione degli elaborati e delle progettazioni afferenti la valutazione di compatibilità idraulica, si richiama pertanto la competenza specifica della figura professionale dell'ingegnere o del geologo, con laurea di 2° livello, con profilo di studi e comprovata esperienza nel settore dell'idrologia e dell'idraulica.



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Questa conclusione produce effetti anche in materia di rapporti sul versante delle competenze professionali. È indubbio, infatti, che le Amministrazioni pubbliche (ferma restando la necessità di una verifica caso per caso e non aprioristica e puramente nominalistica dell'oggetto della pratica) non potranno ammettere, in tema di valutazione di compatibilità idraulica, elaborati progettuali firmati da un professionista che non rientri nelle figure professionali sopra indicate, essendo stata dichiarata l'esclusione delle altre categorie professionali.

Si invitano, pertanto, codeste Amministrazioni, per quanto di competenza, anche in tema di valutazione di compatibilità idraulica, al rispetto delle disposizioni in materia, come sopra richiamate.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.



Il Presidente

Mariano Carraro